



## **REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE**

### **CAPITOLATO SPECIALE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER I FABBRICATI**

#### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

- per Assicurazione il contratto di assicurazione;
- per Polizza il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente/Assicurato Regione Abruzzo – Giunta Regionale;
- per Impresa la Compagnia Assicuratrice;
- per Premio la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per Indennizzo la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per Cose gli oggetti materiali e gli animali;
- per Sinistro il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;

#### **A - DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

L'assicurazione si intende prestata a favore di ogni singolo ente assicurato per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e o uso, o fabbricati assicurati in nome e per conto, e relative parti comuni, se in condominio, da lui occupati per l'esercizio dell'attività istituzionale, e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre i rischi derivanti da:

- Lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese;
- Lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione.

La garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle imprese.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da spargimento d'acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Si allegano prospetto riepilogativo del valore degli immobili di proprietà regionale ed elenco di quelli in locazione passiva.

## **B - MASSIMALI**

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T.:

Massimale per sinistro	€ 5.000.000
Con il limite per danni a persona	€ 5.000.000
Con il limite per danni a cose	€ 5.000.000

## **C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

### **Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio assicurativo**

Il contratto di assicurazione avrà durata triennale con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2014.

Alla scadenza il contratto s'intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Tuttavia è facoltà dell'Amministrazione regionale, alla scadenza del contratto, prorogarne la durata alle medesime condizioni e per un ulteriore periodo di sei mesi, qualora non sia stato possibile procedere all'affidamento del nuovo appalto.

### **Art. 4- Pagamento premio/Decorrenza garanzia/Obbligo tracciabilità flussi finanziari**

Il Contraente corrisponderà, alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale, il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata del premio sarà pagata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento del certificato di polizza. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e a parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio avverrà previa verifica di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

#### **Obblighi tracciabilità flussi finanziari**

Ai fini del pagamento del premio il certificato di polizza dovrà riportare l'indicazione del seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 5833665CA3.

La Compagnia aggiudicataria è tenuta inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tal fine, la Compagnia è tenuta ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente appalto, nonché a comunicare all'amministrazione, prima della stipulazione del contratto, gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti.

**Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 6 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (art. 1898 Cod. Civ.).

**Art. 7 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

**Art. 9 - Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro 15 – quindici - giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora a recedere sia l'Assicurato, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

**Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro dell'Aquila.

**D - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

**Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla descrizione del rischio.

**Art. 13 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di

falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o suoi dipendenti detengono a qualsiasi titolo; ed a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o pose in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) verificatosi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da onde e campi elettromagnetici;
- m) derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM).

#### **Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 15 - Regolazione del premio**

Il premio sarà oggetto di regolazione alla fine di ciascun periodo annuo di assicurazione.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l'indicazione del valore totale dei fabbricati di proprietà e non.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi e qualsiasi altra scrittura amministrativa e/o contabile).

#### **Art. 16 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia è espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

### **E - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE – ESTENSIONI DI GARANZIA**

#### **Art. 17 - Precisazioni sulla qualifica di "terzo"**

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia R.C.T. solamente:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenze della loro partecipazione manuale alle attività dell'Amministrazione regionale.

#### **Art. 18 - Esclusione del diritto di rivalsa**

La Compagnia rinuncia a quanto previsto dall'art.1916 del c.c. in materia di rivalsa verso dipendenti e/o amministratori dell'assicurato nei soli casi di colpa grave, per somme che la stessa abbia liquidato per sinistri.

**Art. 19 - Deroga alle dichiarazioni**

La mancata dichiarazione prevista dall'art. 2 del presente capitolato non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

**Art. 20 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi escluso i casi di dolo). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Allegati:

- Prospetto riepilogativo del valore degli immobili di proprietà regionale
- Elenco immobili in locazione passiva